

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, FERRALASCO e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1976

#### Norme per l'assistenza sanitaria e per il trattamento previdenziale al coniuge divorziato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la donna divorziata perde con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il diritto all'assistenza sanitaria, salvo ovviamente il caso che non ne godesse già per titolo proprio.

Il fenomeno, segnalato da più parti ed anche con petizioni popolari, si aggrava se alla donna divorziata siano stati affidati i figli minori.

In alcune ipotesi, inoltre, ad essa può venire a mancare ogni forma di sostentamento nel caso di morte dell'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno alimentare. Al riguardo, la legislazione vigente prevede che la morte del divorziato possa determinare, per effetto di un provvedimento del tribunale, l'imposizione dell'obbligo della corresponsione dell'assegno alimentare a carico del nuovo coniuge rimasto vedovo.

La legge, tuttavia, non prevede l'ipotesi del coniuge divorziato che muoia senza aver contratto nuovo matrimonio, ovvero l'ipotesi di premorienza del nuovo coniuge ovvero, infine, l'ipotesi che quest'ultimo non abbia diritto a trattamento di reversibilità.

È chiaro, quindi, che la divorziata può go-

dere del trattamento alimentare solo nel caso di esistenza in vita della nuova moglie del proprio ex coniuge.

Meno frequente, ma certamente non trascurabile senza violare il principio costituzionale di eguaglianza, è l'ipotesi inversa, cioè l'ipotesi che sia il marito a perdere, in conseguenza del divorzio, l'assistenza sanitaria o l'assegno alimentare.

A tali limiti della legislazione vigente si vuole ovviare con il presente disegno di legge, mantenendo fermo in ogni caso il diritto all'assistenza sanitaria del coniuge divorziato e dei figli ad esso affidati (articolo 1) nonchè eliminando i limiti previsti dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, perchè sia possibile attribuire una quota del trattamento di reversibilità al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 2).

Infine, poichè il numero dei beneficiari deve ritenersi modesto, si segnala che questa legge non verrebbe ad incidere, in modo rilevante, sulla situazione finanziaria degli enti mutualistici.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciati ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge, a cui non spetti la assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, conserva il diritto all'assistenza stessa nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario prima dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

**Art. 2.**

La seconda parte del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, è così sostituita:

« In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o degli altri assegni che la legge prevede a favore dell'eventuale coniuge superstite sia, indipendentemente dall'esistenza di questi, attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».